

REGOLAMENTO (CEE) N. 883/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1990

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità se è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco nel periodo 1987-1990; che, per tener fede a quest'impegno è opportuno sfruttare appieno la possibilità aperta dal regolamento (CEE) n. 1799/87 di fissare mediante gara una riduzione del prelievo all'importazione di granturco;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta sino al 31 maggio 1990. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante telex, telegramma o telefax.

2. Nell'offerta occorre indicare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- b) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 una domanda di titolo di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;
- c) riguarda 1 000 t almeno.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

*Articolo 3*1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89⁽³⁾, i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, come rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1, fino al 30 giugno 1990.

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.